



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA E LA DIFFUSIONE DELLE OPERE D'INGEGNO

Approvazione con deliberazione del Consiglio comunale in data 24.1.2020 n. 13

TITOLO I - DEFINIZIONI

ART. 1

1. Per arte di strada sono da intendersi tutte le attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico. Nello specifico, il presente Regolamento distingue l'arte di strada in espressioni artistiche di strada e manifestazioni di opere dell'ingegno.
2. Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte.
3. Sono considerate "manifestazioni di opere dell'ingegno" le attività finalizzate alla produzione e offerta al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone.

TITOLO II - ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA

ART. 2

1. Il Comune di Brescia riconosce le espressioni artistiche di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.
2. Per espressioni artistiche di strada s'intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione a manifestazioni artistiche come, ad esclusivo titolo di esempio, quelle di: musicisti, ritrattisti, madonnari, pittori, acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, burattinai, danzatori, one-manband, street-band, marching band, dream painter, mangiafuoco.
3. E' vietata l'attività volta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
4. Sono, altresì, vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte del Comune in relazione al caso concreto o ad esigenze contingenti.

ART. 3

1. Le espressioni artistiche di strada sono esercitate sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento. Per motivi di pubblico interesse, la polizia locale può disporre la cessazione dell'esibizione o lo spostamento dell'artista di strada in altro luogo.
2. L'attività artistica di strada, esercitata allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, e il cui compenso è lasciato alla libera offerta del pubblico, non è soggetta all'art. 69 del R.D. n. 773/1931 TULPS. Per attività artistica di strada s'intende l'attività spettacolare svolta sul territorio senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo

itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti.

ART. 4

1. Le espressioni artistiche di strada sono consentite secondo quanto previsto dal presente Regolamento nelle aree di cui alla tabella Allegato A) del presente Regolamento. Eventuali modifiche ovvero integrazioni del citato elenco potranno essere definite successivamente mediante deliberazione di Giunta Comunale, anche con riferimento a individuazioni temporanee a sostegno di specifici progetti di promozione della cultura e della città.
2. All'interno delle aree di cui al comma 1 del presente articolo sono individuate, con caratteri di ricettività diversi, le postazioni e i percorsi disponibili per le espressioni artistiche di strada.
3. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e non potranno svolgere la loro attività davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche, religiose, di culto, politiche, comizi e similari. Ai suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità degli ingressi dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar e similari).
4. L'Amministrazione comunale, in particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, può in ogni momento apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche di strada definite dagli articoli 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

ART. 5

1. La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività previste nell'art. 2, comma 2, può variare, da un minimo di 1 a un massimo di 4 giorni consecutivi. Dette attività possono essere

esercitate nello stesso luogo per un periodo di tempo non superiore alle 3 ore consecutive e comunque per non più di 5 volte in un mese nella medesima postazione.

2. Gli spazi e gli orari di esibizione devono essere prenotati dal richiedente che specificherà i propri dati personali e i nomi degli eventuali altri componenti del gruppo artistico. In sede di prima prenotazione il richiedente dovrà anche specificare la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività.
3. Il Settore comunale competente assegna agli artisti di strada specifici spazi e precise fasce orarie di esibizione, a fronte di regolare prenotazione da parte dell'artista o del gruppo, in considerazione delle richieste dei medesimi, degli spazi disponibili e delle relative caratteristiche ambientali, delle fasce orarie libere, della tipologia dell'attività proposta.
4. Le prenotazioni sono possibili solo nell'arco dei 60 giorni successivi alla comunicazione.
5. L'esercizio dell'attività artistica di strada non implica specifici requisiti professionali in capo a coloro che lo intraprendono.
6. Gli artisti e i gruppi potranno effettuare le prenotazioni degli spazi mediante comunicazione in carta semplice da presentare secondo le modalità che sono stabilite dal Settore comunale competente.

ART. 6

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione secondo quanto indicato all'art. 5.
2. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse: è consentita l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo. Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, né il posizionamento di sedie, panche, coperture, palchi, ecc.
3. Per qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso, essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato dovrà essere esercitata direttamente

dal richiedente o dalle persone che in sede di comunicazione sono state indicate quali componenti del gruppo artistico.

ART. 7

1. Le espressioni artistiche di strada sono esercitate liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree individuate, assicurando:
 - 1.1. il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - 1.2. la normale circolazione stradale e pedonale;
 - 1.3. gli accessi alle abitazioni e alle attività;
 - 1.4. la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - 1.5. di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività locale.
2. In caso di esercizio di attività artistiche con utilizzo di fuoco o di fiamme libere o di effetti pirici e di oggetti infuocati, l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico; deve garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore, nonché osservare le misure di protezione e di sicurezza dovute e richieste in relazione alla performance, al contesto urbano e alle distanze di sicurezza dal pubblico.
3. Nell'esercizio di tecniche di disegno sul suolo (c.d. madonnari) è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili ed è richiesto l'utilizzo di prodotti rimovibili dall'acqua piovana e che comunque non danneggino il piano di calpestio. Lo stesso potrà essere svolto su teli amovibili.
4. Le espressioni artistiche di strada non potranno essere svolte lungo i percorsi fieristici in occasione del loro svolgimento. All'interno delle aree mercatali presenti nei Quartieri, le espressioni artistiche di strada potranno essere svolte laddove non costituiscano ostacolo al corretto svolgimento delle attività commerciali e al passaggio dei pedoni.
5. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete, nonché quelle che prevedano l'utilizzo o l'esposizione di animali.

ART. 8

1. Ogni artista di strada non potrà esibirsi:
 - 1.1. nella stessa giornata per più di una volta nella stessa area e di tre volte in aree diverse;
 - 1.2. per più di cinque giorni nel corso dello stesso mese all'interno della stessa area;
 - 1.3. non più di dieci giorni nel corso dello stesso mese all'interno di aree diverse.
2. Nella stessa giornata non potranno esibirsi complessivamente più di due artisti di strada per ogni area, come individuata all'art. 4, comma 1.
3. Le comunicazioni di prenotazione vengono esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento.
4. In caso siano presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione.
5. L'artista o il gruppo sono tenuti ad avere con sé e ad esibire su richiesta degli organi accertatori, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il documento di conferma dell'assegnazione della postazione, anche in formato digitale.

ART. 9

1. Per l'esercizio dell'attività artistica di strada nel territorio comunale non è consentito l'uso d'impianti di amplificazione che necessitino, per l'alimentazione e il funzionamento, dell'allaccio alla rete elettrica o a un generatore a motore. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità consentita dalla normativa vigente in materia.
2. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia dello spazio concesso in uso, di eventuali danneggiamenti al piano di calpestio o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.

3. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
4. Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista non è in contrasto con il precedente comma 3.
5. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti.

ART. 10

1. L'Amministrazione comunale resta sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche di strada con particolare riferimento a eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone, e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Le attività di cui all'art. 2 si svolgono:
 - 2.1. tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
 - 2.2. sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a se stessi, a cose o persone, compresi quelli causati alla proprietà pubblica;
 - 2.3. senza alcuna attività di esercizio del commercio ambulante;
 - 2.4. senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili.

TITOLO III - MANIFESTAZIONI DI OPERE D'INGEGNO

ART.11

1. Per opera d'ingegno a carattere creativo s'intende la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la cui offerta viene effettuata direttamente in loco dall'autore.
2. E' ammessa l'assegnazione, esclusivamente agli spazi indicati all'art. 12, 1° comma, del presente regolamento, per la realizzazione ed esposizione delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo quali disegni, quadri, pitture, ritratti e per l'esercizio di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo ad offerta libera. In questa categoria rientrano gli scultori, i caricaturisti, i pittori e similari.
3. Non è ammessa l'assegnazione di spazi e delle aree private soggette a pubblico passaggio per le attività di costruzione e offerta al pubblico di oggetti artigianali vari, che non siano opera del titolare dell'assegnazione (bigiotteria, vetrai, ceramisti, oggetti in legno, bambole, fiori di stoffa, ecc.).
4. E' vietata l'esposizione e l'offerta di opere di qualsiasi natura che sono lesive del pubblico decoro, della pubblica decenza e dell'immagine cittadina.

ART.12

1. Le manifestazioni di opere dell'ingegno, come sopra definite, sono consentite, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nelle aree di cui alla tabella Allegato A) del presente Regolamento.
2. Eventuali modifiche ovvero integrazioni del presente elenco potranno essere definite successivamente mediante deliberazione di Giunta Comunale, anche su istanza di parte, anche con riferimento a individuazioni temporanee a sostegno di specifici progetti di promozione della cultura e della città.

3. Gli autori di opere d'ingegno potranno effettuare le prenotazioni degli spazi tramite comunicazione in carta semplice da presentare secondo le modalità previste all'art. 5, commi 4, 5 e 6, del presente Regolamento.

ART.13

1. Gli autori di opere d'ingegno di cui all'art. 11 devono offrire al pubblico esclusivamente le opere realizzate, anche sul posto, dagli assegnatari degli spazi, esponendo altresì il valore minimo finale della prestazione.
2. L'assegnazione degli spazi dà diritto a:
 - 2.1. offrire al pubblico quadri, ritratti, tele e piccoli oggetti d'artigianato realizzati esclusivamente dall'artista titolare dello spazio;
 - 2.2. tenere presso il suolo assegnato in uso gli strumenti e attrezzature necessarie all'attività medesima.
3. L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona alla quale lo spazio è assegnato, che può farsi coadiuvare da un familiare o altra persona indicata all'atto della prenotazione e successivamente indicata nel documento di conferma di assegnazione della postazione, anche in formato digitale.
4. In caso di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, la zona interessata dovrà essere lasciata libera e nessun rimborso o indennizzo sarà dovuto al titolare della concessione.
5. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o patrocinati dal Comune potranno essere previste specifiche deroghe al presente regolamento da approvare con deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO IV - SANZIONI

ART.14

1. Ferma restando l'applicazione della legge quando il fatto costituisca più grave illecito, la violazione delle norme sopra riportate, ovvero la realizzazione, esposizione e la vendita di opere del proprio ingegno a carattere creativo senza la necessaria presentazione di comunicazione è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
2. L'esercizio dell'arte di strada o la realizzazione ed esposizione di opere del proprio ingegno a carattere creativo che avvenga al di fuori degli spazi individuati è punito con una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.
3. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, nel caso di accertato esercizio abusivo delle arti di strada ovvero opere d'ingegno non sarà possibile accedere alla procedura di prenotazione per 60 giorni successivi alla data dell'ultima contestazione.
4. Le sanzioni sono da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla Legge n. 689 del 24.11.1981.
5. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, in ogni caso d'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento senza la necessaria comunicazione di prenotazione, gli agenti accertatori dell'infrazione provvederanno affinché l'artista liberi la zona occupata. Nel caso di reiterate occupazioni in violazione alle modalità di prenotazione, dopo il terzo accertamento d'infrazione gli agenti potranno provvedere alla rimozione e custodia di oggetti e strumenti.
6. L'autorità amministrativa, con ordinanza-ingiunzione, potrà disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e deve disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento di cui al comma 1 e 2.
7. Per quanto sopra previsto si osservano le procedure di cui alla Legge n. 689/1981.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15

1. Il presente regolamento si applica agli artisti che esercitano l'arte di strada così come definita dagli articoli precedenti ed a chi offre al pubblico o espone le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, anche realizzate nel corso dello svolgimento dell'attività di arte di strada ai sensi del vigente regolamento.
Gli orari di svolgimento delle attività di arte di strada (espressioni artistiche di strada e manifestazioni di opere d'ingegno) saranno definiti nella comunicazione di conferma, nel rispetto in ogni caso, delle seguenti specifiche fasce orarie, e più precisamente dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.30.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - 2.1 agli artisti di strada che operano in locali o aree private non soggette al pubblico passaggio;
 - 2.2 alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - 2.3 alle attività di commercio su area pubblica in quanto rientrante in specifica normativa;
 - 2.4 alle attività che manchino di una specifica connotazione artistica;
 - 2.5 alle attività che rivestano per la forma della loro organizzazione caratteristiche di mera vendita, anche se di opere del proprio ingegno;
 - 2.6 agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
 - 2.7 agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
 - 2.8 a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, l'offerta al pubblico o la cessione di prodotti diversi da quelli derivanti dal proprio ingegno.
3. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o patrocinati dal Comune potranno essere pre-

viste specifiche deroghe al presente regolamento con deliberazione di Giunta comunale.

4. Il Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, con propria ordinanza può vietare temporaneamente l'arte di strada ovvero introdurre ulteriori limiti, condizioni e modalità al suo esercizio, nonché disporre limitazioni e/o condizioni alla vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze contingenti e urgenti della collettività.
5. Trattandosi di attività importanti per lo sviluppo di politiche di promozione e valorizzazione del territorio e della cultura locale in applicazione dell'art. 63, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, nonché in osservanza di quanto disposto dall'art. 12, lettera h), del Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, per le attività di cui ai TITOLI II e III del presente regolamento è disposta l'esenzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia.

ALLEGATO A)

ELENCO AREE			
Centro storico – mura venete			
1	Via Musei – Piazzetta Bell'Italia (slargo delimitato a sud della statua dedicata a Vittorio Emanuele e a nord da via Musei)	4 m ²	Arte
2	Piazza Paolo VI (angolo via Trieste)	15 m ²	Promiscua
3	Piazza del Foro	15 m ²	Promiscua
4	Via Musei 41 (tra ingresso Università e chiesa)	4 m ²	Arte
5	Piazza Martiri del Belfiore (angolo via Pontida)	9 m ²	Arte
6	Largo Formentone (fianco edicola)	20 m ²	Promiscua
7	Piazza Vittoria (uscita fermata metropolitana)		
8	Piazzetta Pallata (via delle Battaglie, fianco civico 2)	4 m ²	Arte
9	Piazzetta Tito Speri (lato sud a sx della statua)	4 m ²	Arte
10	Piazzetta Michelangeli adiacenze ingresso conservatorio	8 m ²	Promiscua
11	Via del Castello (ingresso castello di Brescia)	6 m ²	Arte
12	Piazzetta sant'Alessandro (fr. Civico 69 – a lato fontana)	20 m ²	Promiscua
13	Piazzetta san Domenico (riquadro centrale piattaforma in legno)	25 m ²	Promiscua
14	Piazza Mercato, fronte civico 10	15 m ²	Promiscua
15	Corso Cavour, fronte civico 4	4 m ²	Arte
16	Corso Palestro (angolo contrada Cavalletto)	4 m ²	Arte
17	Via G. Rosa (fianco civico 85)	4 m ²	Arte
18	Corso Zanardelli (Piazzetta Tovini)	9 m ²	Arte
18b	Corso Zanardelli (fronte ex edicola via Mazzini)		
19	Piazzale stazione (lato destro ingresso principale)	9 m ²	Arte
20	Piazzale Arnaldo (lato ovest, fronte Ubi Banca)	4 m ²	Arte
21	Uscita stazione metro San Faustino	4 m ²	Arte
22	Via San Faustino fronte n.64 (piazzale)	4 m ²	Arte
23	Piazza Tebaldo Brusato (lato sud, a fianco rastrelliere bici)	4 m ²	Arte
24	Corso Garibaldi (a fianco del civico n. 16)	2x2	Arte

Fuori dal centro storico – mura venete			
	Via Milano (lato sx ingresso supermercato Esselunga)	25 m ²	Promiscua
	Piazza Miro Bonetti (in area pubblica adiacente l'ingresso del centro commerciale (previa autorizzazione da parte della proprietà)	25 m ²	Promiscua
	Parco Trivellini (parte nord, piattaforma vicina al campo da basket)	25 m ²	Promiscua
	Parco Badia (lato est, piastra sportiva)	25 m ²	Promiscua
	Parco Ducos 2 (Arena a sud del laghetto, prima della piastra giochi)	25 m ²	Promiscua
	Parco John Lennon – Villaggio Violino (piastra)	25 m ²	Promiscua
	Parco del Pescheto (piastra coperta)	25 m ²	Promiscua
	Quartiere di Urago Mella - piazza	m 4x2	Promiscua
	Parco Castelli		